

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 95 DEL 16/11/2023

OGGETTO: O.S. n°22 del 13 agosto 2021 – Edificio sede della scuola dell’infanzia denominata “Gemma Marconi” di proprietà della ASP 1 di Teramo. Affidamento diretto, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 42, co. 5, e all’art. 36 dell’Allegato I.7, del servizio avente a oggetto la verifica della progettazione esecutiva. Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023.

CUP: B45E21002550001 – CIG: A026E7F407

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante “*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”;
- l’art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA l’Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la

Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto n. 6/2022/SISMA del 30/12/2022 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2023;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del richiamato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32

del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi", di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di euro 877.500,00;

VISTO il Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n°2102 del 16 novembre 2021, con cui il Direttore dell'USR Abruzzo, Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all'USR con l'Ordinanza Speciale n°22 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022 e n° 34 del 13/07/2022;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 14/07/2022 è stato affidato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed è stato altresì approvato lo schema di contratto di incarico professionale;

RILEVATO che, in attuazione della Determinazione dirigenziale appena considerata, in data 18 luglio 2022, è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e successivamente è stato stipulato il contratto di affidamento dell'incarico di cui sopra;

CONSIDERATO che con nota prot. Unico RA n. 0127997/23 del 23/03/2023 i professionisti incaricati hanno trasmesso all'Ufficio la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, nel quale si individua come intervento più vantaggioso in termini di convenienza tecnico-economica al fine di ripristinare la funzionalità della scuola dell'infanzia "Gemma Marconi" quello che prevede la demolizione e la ricostruzione in sito, con un costo complessivo dell'intervento prospettato pari a € 1.800.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte

del diverso costo pari a € 877.500,00 inizialmente previsto in programmazione dall'Ordinanza Speciale n°22/2021, definendo così una maggiorazione dei costi per un importo di € 922.500,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 39 del 24 aprile 2023 con la quale il RUP ha espresso, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale presentata dai professionisti incaricati, che comporta la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio con la maggiorazione dei costi sopra indicata, richiedendone l'approvazione al SubCommissario competente per delega;

VISTA la nota prot. CGRTS 0032478 del 15/06/2023 con la quale il Sub Commissario, nell'ambito delle proprie competenze, ha autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma, 1 dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021 l'USR Abruzzo a procedere alla progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 57 del 23/06/2023, con la quale il RUP ha autorizzato la modifica di contratti già in essere con i professionisti incaricati, stipulati in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 35 del 14 luglio 2022, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 50/2016, e nel rispetto del limite previsto dal comma 7 dello stesso articolo 106 ha quantificato il nuovo importo della prestazione, approvando in ultima analisi lo schema di *addendum* contrattuale;

VISTA l'intervenuta modificazione contrattuale siglata tra le parti in data 17/06/2023;

CONSIDERATO che con la comunicazione del 25/09/2023, assunta al prot. Unico RA n° 0389750/23, i professionisti hanno depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva, come appresso specificati:

1) Documentazione tecnica:

- Elenco elaborati
- Relazione tecnica generale
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi e analisi prezzi
- Stima incidenza manodopera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di manutenzione complessivo
- Capitolato speciale d'appalto
- Capitolato tecnico prestazionale

2) Progettazione architettonica:

- Inquadramento territoriale
- Stato di fatto documentazione fotografica 1:200
- Planimetria di progetto 1:250
- Piante, prospetti e sezioni 1:100
- Pianta e sezione 1:50
- Dettagli costruttivi 1:20
- Pianta pavimenti e controsoffitti 1:100
- Abaco infissi e porte
- Abaco stratigrafie solai 1:10
- Abaco stratigrafie murature 1:10

3) Progettazione strutturale

- Relazione sintetica
- Relazione di calcolo
- Relazione sui materiali

- Piano di manutenzione delle strutture
 - Relazione geotecnica e delle fondazioni
 - Fascicolo di calcolo
 - Fondazione 1:50
 - Carpenteria quota +3.05 m 1:50
 - Carpenteria quota +3.87 m 1:50
 - Sezioni 1:50
 - Telai strutturali 1 1:50
 - Telai strutturali 2 1:50
 - Particolari costruttivi - collegamenti 1 1:10
 - Particolari costruttivi - collegamenti 2 1:10
 - Particolari costruttivi - collegamenti 3 1:10
 - Travi di fondazione 1:50
 - Travi di fondazione 1:50
 - Travi di fondazione 1:50
 - SEZ_1_DATI GENERALI_V_02_NTC18
 - SEZ_2_NI_AC_V_02_NTC18
- 4) Impianti meccanici e idrico - sanitari
- Relazione tecnica art. 28 L. 10/1991
 - IM 02 00 Impianto idrico-sanitario - Rete di distribuzione 1:100
 - IM 03 00 Impianto idrico-sanitario - Conduzze di scarico 1:100
 - IM 04 00 Impianto termico - Rete di distribuzione pannelli radianti 1:100
 - IM 05 00 Impianto trattamento ed estrazione aria - Rete di distribuzione.
- 5) Impianti elettrici
- Relazione illuminotecnica
 - EL 02 00 Impianti elettrici - Impianto di illuminazione 1:100
 - EL 03 00 Impianti elettrici - Impianto FM 1:100
 - EL 04 00 Impianti elettrici - Impianto FV
- 6) Antincendio
- Relazione antincendio

CONSIDERATO che l'Ufficio ha proceduto a una prima verifica sul rispetto da parte degli elaborati progettuali delle finalità dell'intervento con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa post sisma 2016, oltre che agli indirizzi forniti dalla proprietà dell'immobile;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla verifica della progettazione definitiva-esecutiva, compiuta dai professionisti incaricati all'uopo, prima di dare formale avvio alle attività di aggiudicazione dei lavori per l'intervento in oggetto e rilevata la impossibilità per il Responsabile unico del procedimento di procedere direttamente a tale adempimento, in ragione del valore dell'appalto dei lavori in questione che è superiore alla soglia prevista dall'art. 34 dell'Allegato I.7 – richiamato dall'art. 42 – al Codice degli appalti vigente;

VISTA l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, in particolare i dettami di cui all'art. 5 – specificamente il comma 3 secondo cui *“Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere

dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 5 con il quale si rimanda all'allegato I.7 per i contenuti e le modalità precipue inerenti l'attività di verifica della progettazione;

RICHIAMATO l'Allegato I.7, Sezione IV - "Verifica della progettazione", sopra menzionato, e in particolare:

- **l'art. 34** secondo cui, tra l'altro, "la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
 - a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
 - c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
 - d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.
- 3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo".
- **l'art. 36** secondo cui "La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.
2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico,



la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni”.

- **l'art. 37** secondo cui: “Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.
2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.
4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici”.

RAVVISATA la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 36, comma 2, dell'allegato sopra riportato, non avendo questo Ufficio allo stato disponibilità di personale cui assegnare il predetto incarico, in ragione dei carichi di lavoro assegnati – distribuiti in fase antecedente la programmazione di tale intervento peraltro non rimodulati successivamente considerata la natura dello stesso all'epoca preventivata (adeguamento sismico in luogo della attuale demolizione e ricostruzione in sito) – e della specifica professionalità tecnica richiesta per l'espletamento di tale verifica attesa anche la nuova conformazione dell'intervento;

CONSULTATO l'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016, è stata individuata la figura tecnica cui affidare il servizio in discorso nella persona dell'ing. Tommaso Sulpizi, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Teramo, a far data dal 11/09/2003 con num. prog. di iscrizione 879, con studio professionale in [REDACTED] (TE), p. IVA: 01555520673, e iscritto nell'elenco speciale dal 21/02/2017;

RILEVATO, ai fini della predetta individuazione, che il professionista dimostra una ventennale anzianità di iscrizione presso lo specifico albo di riferimento, nonché una competenza nella materia strutturale dell'ingegneria appresa nel corso della decennale esperienza maturata presso l'Ufficio del Genio Civile e inoltre che, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dallo stesso professionista, risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 Allegato I.7 del Codice;

RICORDATO che il professionista in scrutinio non ha partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi livello sin ora espletato;

RILEVATO, pertanto, che risultano esauditi i requisiti previsti dall'art. 38 dell'Allegato I.7 nell'ottica dell'affidamento del servizio di verifica relativo a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ricorrente nel caso di specie;

STIMATO l'ammontare della spesa del presente affidamento nella misura complessiva di euro 21.277,17 per corrispettivo, spese e oneri dovuti alla Cassa previdenziale di riferimento, cui bisogna aggiungere l'IVA, applicando i criteri di cui al DM 17/06/2016 in esecuzione del disposto di cui all'art. 37, comma 1, dell'Allegato I.7 ampiamente citato;

APPREZZATO operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente nell'ordinanza n. 105 del 17/09/2020, in particolare all'art. 2, recante “Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”, comma 3, avendo in definitiva un ammontare complessivo pari a euro 14.321,17, al netto di

quanto dovuto per la Cassa previdenziale (INARCASSA) e IVA;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

VISTO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere alla verifica della progettazione esecutiva resa dai professionisti incaricati per l'intervento de quo, anche alla luce delle considerazioni svolte supra in merito;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione della suddetta verifica, da svolgersi secondo i dettami dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le precise modalità attuative di cui all'Allegato I.7 al Codice, Sezione IV, in particolare agli artt. da 34 a 44;
- l'importo è quello evidenziato pari a euro 14.321,17, per corrispettivo, cui bisogna aggiungere gli oneri previdenziali e l'IVA;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'allegato I.7 recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi professionali vulnerabilità sismica opere ingegneria civile e monitoraggio strutturale";
- ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta a € 21.277,17 (ventunomiladuecentosettantasette/17), comprensivo di quanto dovuto alla Cassa previdenziale ma al netto dell'IVA;
- l'operatore economico ha accettato l'offerta proposta per l'affidamento dell'appalto in argomento per un prezzo di € 14.321,17, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il presente appalto di servizi è affidato "unitariamente" al professionista individuato, in conformità all'art. 37 dell'Allegato I.7 del Codice, secondo cui "l'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente";

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023 ed in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell'appalto relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della Scuola dell'infanzia "Gemma Marconi", di proprietà dell'ASP 1 Teramo e di approvare la seguente documentazione, già accettata dall'operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello accettazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

RICHIAMATO l'art. 42 dell'Allegato I.7, in tema di responsabilità del professionista, secondo cui:

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva non è richiesta in quanto si ritiene che la tipologia e l'entità, anche in termini economici, dell'affidamento, unite al ridotto termine temporale previsto per la sua esecuzione, nonché la previsione del pagamento in unica soluzione a conclusione dell'intera prestazione con assenza di anticipazioni e/o pagamenti intermedi, siano elementi sufficienti a limitare l'esposizione della stazione appaltante ai rischi derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione, evitando pertanto di richiedere all'operatore economico la costituzione di garanzie con conseguente ritardo nell'espletamento dell'appalto affidato;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43 dell'Allegato I.7 al Codice vigente essendo titolare di polizza specifica limitata all'incarico di verifica n°CK23413050-LB del 09/11/2023 con durata fino al 31/01/2025, rilasciata dalla compagnia Lloy's Insurance Company S.A. per un massimale di importo € 500.000;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B45E21002550001;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: A026E7F407;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Corrispettivo per prestazioni professionali	20.458,82 €
Ribasso 30%	- 6.137,65 €
Corrispettivo al netto del ribasso	14.321,17 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	572,85 €
Imponibile	14.894,02 €
IVA 22%	3.276,68 €
TOTALE	18.170,70 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di affidare** l'incarico relativo alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola "Gemma Marconi", sito in Teramo, di proprietà dell'ASP1 Teramo, al professionista ing. **Tommaso Sulpizi**, [REDACTED] - P. IVA: 01555520673, con studio professionale in [REDACTED] (TE), per un importo pari a **14.321,17 €**, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA per complessivi **€ 18.170,70**;
2. **di dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, specificando, altresì, che il professionista è stato definitivamente individuato consultando l'elenco degli operatori economici con sede legale nella Regione Abruzzo, abilitati su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali vulnerabilità sismica opere ingegneria civile e monitoraggio strutturale";
3. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato applicando, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza n°105 del 17 settembre 2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. **di dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID:3830302, generato dallo stesso sistema MePA;
5. **di approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello accettazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
6. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) di importo inferiore a € 40.000,00, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
7. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
8. **di dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 22/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 1509 del 7/09/2021 e confermato con Decreto n° 2102 del 16/11/2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il

seguinte: B45E21002550001;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: A026E7F407;

9. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	20.458,82 €
Ribasso 30%	- 6.137,65 €
Corrispettivo al netto del ribasso	14.321,17 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	572,85 €
Imponibile	14.894,02 €
IVA 22%	3.276,68 €
TOTALE	18.170,70 €

10. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
11. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Teramo, 16 novembre 2023

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica USR 2016**

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)